



22 LUG. 2002

Il Segretario
Il Funzionario delegato

P. 31487/2002 29.50

01.2002.5024092

ELIBERAZIONE N° VII / 9889 Seduta del 9 LUG. 2002

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Membri regionali
VIVIANA BECCALOSSÌ Vice Presidente
GIANCARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
~~MAURIZIO BERNARDO~~
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

GUIDO DELLA FRERA
ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MASSIMO ZANELLO

Mario Scotti

Assistenza del Segretario

Maurizio Sala

Proposta dell'Assessore

alle Risorse Idriche e servizi di pubblica utilità - MAURIZIO BERNARDO

Oggetto Ditta Pomere Europa S.r.l., con sede legale in Milano Piazza della Repubblica

n. 16.
Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento mediante incenerimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Mantova via Taliercio n.14 e contestuale presa d'atto della variazione della regione sociale. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. VI/30315 del 25 Luglio 1997 e successive integrazioni. Autorizzazione alla riclassificazione dei rifiuti smaltiti.
Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443.

Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione rifiuti - Adriano Vignali

Dirigente Generale

Alle risorse idriche e servizi di pubblica utilità - Dott. Ing. Paolo All

Il documento è composto di 4 **pagine**
con 2 **pagine di allegato**
te integrate.

Ditta: Polimeri Europa S.r.l.
Sede legale: Milano, Piazza della Repubblica n. 16
Libricazione impianto: Mantova via Tallero n. 14.

Allegato alla deliberazione
n. 5889 del 19 LUG. 2002

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO:

- 1.1. L'impianto è autorizzato al deposito preliminare (D15) e alla termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo così catalogati come da C.E.R.: 070101* - 070104* - 070199 - 070201* - 070204* - 070210* - 070108* - 070111* - 160506* - 130507* - 160708* - 160709* - 190810*;
Il rifiuto di cui al codice 070111* è stato richiesto in sostituzione del codice 190804, non più contenuto nel nuovo catalogo C.E.R.
- 1.2. Il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari a 700 Kg/h pari ad un quantitativo di 6132 t/anno;
- 1.3. I rifiuti da avviarsi all'incenerimento vengono stoccati in 6 serbatoi (Tav. MN ig 33 Planimetria Generale Zona XXXIII in atti regionali n.18551 del 3.07.01) di cui D3/1, D3/2, D3/3, D3/4, D3/5 (capacità di 60 mc/cad) e D4 (capacità 30 mc) collocati in bacino di contenimento aventi un volume utile pari a 250 mc. All'interno del bacino di contenimento è ubicato un ulteriore serbatoio (D1, capacità 30 mc) adibito allo stoccaggio di oli esausti destinati al Consorzio Obbligatorio degli oli usati e non oggetto della presente autorizzazione;
- 1.4. Il forno è costituito sommariamente da una camera di combustione primaria (toro a tamburo rotante) e da una camera di post combustione che mantiene una temperatura di esercizio compresa tra i 950 ed i 1050°C, alimentata da due bruciatori a metano;
- 1.5. I fumi in uscita dal post combustore vengono convogliati mediante un ventilatore in un lavatore di fumi a flusso radiale e quindi nel camino esaustore.

2. PRESCRIZIONI:

- 2.1. le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1996, n. 36;
- 2.2. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27/7/04 del C.I. ex art. 5 d.p.r. 915/62;
- 2.3. il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;
- 2.3. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti per territorio;
- 2.4. gli scarichi idrici decedenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla Lr.



62/95 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

- .5 I rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi e movimentati in circuito chiuso; gli sfiati dei serbatoi devono essere collegati al forno. Per i periodi di fermata gli sfiati devono essere collegati ad un impianto di abbattimento di riserva idoneo per abbattere vapori idrosolubili e non;
- .6 I reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico-fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;
- .7 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte del VV.FF territorialmente competenti;
- .8 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;
- .9 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nel d.m. 124 del 25 febbraio 2000;
- .10 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

Piani.

- 1.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
- 1.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza del Vigili del Fuoco e di altri organismi.





ISTI;

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il d.p.r. 24 maggio 1989 n. 203;
- Il decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
- la l. 21 dicembre 2001, n. 443;
- Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

RESO ATTO che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Olmeri Europa S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 16, ha inoltrato:

- istanza, (n. 806 del 19.12.01 dello Sportello Unico del Comune di Mantova) tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Mantova via Taliercio n.14;
- istanza di revoca (atti regionali n. 4665 del 05/02/02) delle d.g.r n° VI/30315 del 25 luglio 1997, n° VI/32772 del 28 novembre 1997, VII/6882 del 16 novembre 2001 da EniChem S.p.A. a Polimeri Europa S.r.l.;
- istanza, in atti regionali n. 11423 del 26.03.02, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell'attività per i rifiuti che ai sensi della decisione 2001/118/CE del 16/01/2001 sono classificati come pericolosi;
- Istanza, in atti regionali n. 23290 del 8.07.02, tendente ad ottenere la riduzione della garanzia finanziaria prevista dal punto 1. della d.g.r. n. 7/5964 del 2 agosto 2001.

ICHIAMATE le dd.g.r. n.:

- VI/30315 del 25 luglio 1997, avente per oggetto: "Società EniChem S.p.A. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Mantova, via Taliercio n. 14. Art.28 del d.lgs. 22/97";
- VI/32772 del 28 novembre 1997, avente per oggetto: "Integrazione della d.g.r. n. 30315 del 25.07.97 avente per oggetto: "Società EniChem S.p.A. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Mantova, via Taliercio n. 14. Art.28 del d.lgs. 22/97".";
- VII/6882 del 16 novembre 2001 avente per oggetto: "Integrazione della d.g.r. n. 30315 del 25.07.97 così come integrata dalla d.g.r. n. 32772 del 28.11.97 avente per oggetto: "Società EniChem S.p.A. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Mantova, via Taliercio n. 14. Art.28 del d.lgs. 22/97";
- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99", come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 04.02.2000 e dalla d.g.r. n. 5964 del 02.08.2001;





REGIONE LOMBARDA
Giunta Regionale
Lombardia - Via S. Pietro all'Orto, 15
20122 Milano
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Funzionario delegato

di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dall'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Mantova, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.p.r. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di prelievo e di analisi sono conformi ai disposti definiti dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124;

di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;

di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

di determinare in € 128.597,08 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Polimeri Europa S.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare di 330 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a € 51.129,55;
- impianto di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avente una potenzialità di 700 Kg/h, pari a € 77.468,53;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 04.02.2000 e dalla d.g.r. n. 30315 del 2.08.2001. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 38244 del 18.12.01;





22/11/2002
Il Funzionario delegato

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24.09.99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24.09.99;
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Polimeri Europa S.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova e all'ARPA;
12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.



Il Segretario
Maurizio Saja

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

